

2. Per la cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione per il tramite dell'organismo competente spagnolo entro e non oltre due ore dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle offerte previsto nel bando di gara. Esse devono essere inviate conformemente allo schema riportato in allegato.

Se non è stata presentata alcuna offerta, la Spagna ne informa la Commissione entro lo stesso termine previsto al primo comma.

Articolo 8

L'ora contemplata dal presente regolamento è l'ora di Bruxelles.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione